

INAF



ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
NATIONAL INSTITUTE FOR ASTROPHYSICS

Direzione Generale

Tavolo Tecnico Permanente per il Patrimonio Immobiliare

Regolamento
per la disciplina del fondo incentivante per le funzioni tecniche

*(articolo numero 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive
modifiche e integrazioni)*

Giugno 2018

Articolo 1. Oggetto e definizioni.

1. Il presente “**Regolamento**” disciplina la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche e integrazioni¹, le modalità per la costituzione del fondo di cui al comma 2 del richiamato articolo 113, e le modalità per la liquidazione delle spettanze ai dipendenti che ne hanno diritto, tenuto conto, ove applicabile, dell’articolo 31 comma 12 del predetto Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche e integrazioni².

¹ **Articolo 113 (incentivi per funzioni tecniche).**

1. *Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.*

2. *A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.*

3. *L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo*

lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale

4. *Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.*

5. *Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.*

² **Articolo 31 (ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni), comma 12.**

Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del

Giugno 2018

Il **“Regolamento”** comprende la ripartizione anche per le attività previste dall’articolo 102 comma 6 dello stesso Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche e integrazioni. Ad integrazione della predetta norma è intervenuto l’articolo 76 del Decreto Legislativo del 19 aprile 2017, numero 56, che ha ampliato il campo di applicazione degli oneri per le attività tecniche anche agli appalti di fornitura di beni e servizi.

2. Le funzioni, i compiti, responsabilità ed attività del **“Responsabile Unico del Procedimento” (RUP)** nelle fasi di programmazione, progettazione, verifica, validazione, affidamento, esecuzione, collaudo dei contratti pubblici, sono quelle definite dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche e integrazioni, dai suoi Decreti ed Atti attuativi e dal Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, numero 207.

3. Le funzioni tecnico - amministrative dettagliatamente elencate nella predetta normativa che, con la presente, si richiamano integralmente, vengono di norma svolte esclusivamente dal personale interno nell’ambito dello svolgimento di tutte le altre mansioni in capo ai dipendenti di ruolo dell’Amministrazione.

4. La funzione di **“Responsabile Unico del Procedimento” (RUP)**, **“Verificatore”**, **“Direttore Lavori”**, **“Collaudo”**, deve avvenire in linea con i contenuti di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche e integrazioni, e decreti attuativi e del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, numero 207 per le parti ancora vigenti. Tali ruoli possono essere assunti da dipendenti in possesso dei requisiti e/o abilitazioni professionali ove richieste.

Articolo 2. Costituzione del fondo.

1. Nel bilancio, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’articolo 113 comma 1 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche e integrazioni, sono iscritte le quote pari al massimo **al 2 (due) per cento** dell’importo a base di gara, compresi oneri per la sicurezza, dei lavori, servizi e forniture, come disciplinati dal predetto Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche e integrazioni, di importo pari o superiore a *Euro 5.000,00 per i lavori ed € 10.000,00 per servizi e forniture*, per i quali vengono svolti i compiti previsti dal richiamato articolo 113.

direttore dei lavori sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell’ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell’indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all’articolo 113.

Giugno 2018

2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è assegnata al **“Responsabile”** del **“Settore”** competente, che vi provvede secondo le modalità previste nella presente disciplina.

3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, numero 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. L'effettiva percentuale di alimentazione, da applicare all'importo posto a base di gara compresi Oneri per la sicurezza, è calcolata sulla base delle seguenti aliquote:

Per i lavori:

- a) 2% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore ad *Euro 5.000,00*, ed inferiore ad *Euro 500.000,00*;
- b) 1,90% per contratti il cui importo posto a base di gara sia compreso tra *Euro 500.000,00 ed Euro 1.500.000,00*;
- c) 1,80% per contratti il cui importo posto a base di gara sia superiore a *Euro 1.500.000,00*;

Per le forniture di bene e servizi:

- a) 2% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore a *Euro 10.000,00 ed inferiore ad Euro 40.000,00*;
- b) 1,90% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore a Euro 40.000 e inferiore alla soglia comunitaria (attualmente Euro 209.000);
- c) 1,80% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore alla soglia comunitaria (*attualmente Euro 209.000,00*);

5. Il fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora, in sede di appalto, si verificano dei ribassi. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia di variante non causata da errori od omissioni imputabili all'ufficio responsabile della progettazione.

Giugno 2018

6. Nel caso di modifiche di contratti durante il periodo di efficacia, individuati dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche e integrazioni, l'importo del fondo viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

Articolo 3. Ripartizione del fondo.

1. Per ogni contratto di lavori, servizi e forniture, il fondo viene ripartito tra le seguenti figure:

Per i lavori:

- a) il **“Responsabile Unico del procedimento” (RUP)**;
- b) il tecnico che in qualità di incaricato formale dell'incarico di **“verificatore”** e in possesso dei requisiti previsti dal codice assume la responsabilità professionale dell'attività di verifica del progetto firmando i relativi documenti;
- c) il tecnico o i tecnici che in qualità di **“direttore dei lavori”** ed eventuali **“direttori operativi”** incaricati dell'ufficio della direzione lavori, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, assumono la responsabilità professionale della direzione lavori firmando i relativi documenti ed elaborati;
- d) il tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- e) i collaboratori tecnici che redigono (su disposizione dei tecnici incaricati di cui alle lettere a, b, c, d, e) elaborati di tipo descrittivo facenti parte della verifica e validazione, della direzione lavori, o del collaudo (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- f) il personale amministrativo³ e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione dei verbali di verifica, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, al collaudo.

Per le forniture di bene e servizi:

- a) il **“Responsabile del procedimento”**;
- b) il tecnico o i tecnici che in qualità di **“direttore dell'esecuzione del contratto”**, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, assumono la responsabilità professionale della direzione lavori firmando i relativi documenti ed elaborati;
- c) il tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;

³ Come consentito da Corte Conti Sezione Autonomie, parere n. 18 del 2 maggio 2016: *I collaboratori di ... si ritiene che possano essere in possesso anche di profili professionali non tecnici, purché necessari ai compiti da svolgere, e sempre che il regolamento interno all'ente ripartisca gli incentivi in modo razionale, equilibrato e proporzionato alle responsabilità attribuite.*

Giugno 2018

- d) i collaboratori tecnici che redigono (su disposizione dei tecnici incaricati di cui alle lettere a, b, c, d, e) elaborati di tipo descrittivo facenti parte della verifica e validazione, della direzione lavori o del collaudo (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- e) il personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione dei verbali di verifica, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, al collaudo.

2. Le quote parte del predetto fondo corrispondenti a prestazioni non eseguite, non correttamente accertate, decurtate per penalità o affidate all'esterno, vanno ad incrementare la quota di fondo destinata all'innovazione di cui all'articolo 113 comma 2 del al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche e integrazioni.

3. Il conferimento degli incarichi interni deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di tecnici e/o amministrativi della struttura, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.

4. Gli importi derivanti dall'applicazione del presente articolo e spettanti al personale del Settore o Settori che svolge le funzioni cui al comma 1 dell'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche e integrazioni, sono ripartite tra i diversi dipendenti coinvolti sulla base all'effettivo apporto individuale e secondo quanto pianificato con il conferimento dell'incarico.

5. Il **“coefficiente di compenso professionale”**, che tiene conto delle effettive responsabilità assunte è così fissato:

Per i lavori:

	Titolare dell'incarico	Collaboratori tecnici e o amministrativi
Responsabile Unico del procedimento	20,00%	5,00%
Verifica del progetto	5,00%	1,00%
Predisposizione e controllo bandi e procedure	15,00%	5,00%
Direzione lavori	35,00%	7,00%
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori	1,00%	0,50%
Collaudo/CRE	4,00%	1,50%
TOTALE	80,00%	20,00%

Giugno 2018

Per le forniture di bene e servizi⁴:

	Titolare dell'incarico	Collaboratori tecnici e o amministrativi
Responsabile Unico del procedimento	28,00%	7,00%
Predisposizione e controllo bandi e procedure	20,00%	5,00%
Direzione dell'esecuzione del contratto	28,00%	7,00%
Collaudo/CRE	4,00%	1,00%
TOTALE	80,00%	20,00%

6. Qualora il **“Responsabile Unico del Procedimento” (RUP)** o un altro dipendente assuma più ruoli, fra quelli evidenziati nelle precedenti tabelle, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.

Articolo 4. Conferimento incarichi e individuazione dei gruppi di lavoro.

1. Il conferimento degli incarichi avviene con atto formale da parte del Direttore/Dirigente cui compete l'intervento, con il quale viene altresì disposto l'impegno di spesa a valere sul fondo per le funzioni tecniche.

2. Il presente **“Regolamento”** non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

Articolo 5. Gruppi di lavoro - ulteriori specificazioni.

1. Il Direttore/Dirigente, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento di un contratto pubblico il cui valore a base di gara sia pari o superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00) per i lavori e € 10.000,00 (diecimila/00) per servizi e forniture:

- conferisce gli incarichi ed individua nominalmente i soggetti coinvolti ed i relativi incarichi, individuando per ciascuno le quote di incentivo spettante;
- suddivide tra i soggetti coinvolti nella medesima attività, le percentuali di partecipazione.

2. L'individuazione dei dipendenti appartenenti al **“gruppo di lavoro”** avverrà tenuto conto del grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo il criterio della rotazione.

⁴ Il fondo viene stanziato anche per servizi e forniture: Corte Conti, Sezione Controllo Lombardia, parere 16 novembre 2016, numero 333. Secondo la Corte la dizione “lavori a base d'asta” (rectius, “di gara”), è da “intendere in senso tecnico e quindi non soltanto per lavori ma anche per servizi e forniture”. Di più: a detta della Corte, non occorre che servizi e forniture debbano essere funzionalmente collegati all'esecuzione di lavori, quindi gli incentivi non sono da ricondurre solo agli appalti “misti” ascrivibili al regime dei lavori pubblici.

Giugno 2018

3. La costituzione del **“gruppo di lavoro”** avviene redigendo la scheda previsionale di suddivisione allegata al presente regolamento, sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti.
4. In caso di interventi urgenti, il Direttore/Dirigente dà atto, nella determinazione a contrarre, della costituzione del **“gruppo di lavoro”** che ha già lavorato al contratto in argomento, rinviando la compilazione della scheda di suddivisione dell’incentivo spettante.
5. L’impegno di spesa dell’incentivo per l’importo indicato nella scheda previsionale verrà assunto di norma all’interno della determinazione di impegno di spesa relativa all’aggiudicazione definitiva dell’appalto, con imputazione sugli stanziamenti previsti nel quadro economico di ogni opera o lavoro (o nel prospetto economico, in caso di servizi e forniture).
6. Il Direttore/Dirigente può, con proprio atto motivato, modificare o revocare l’incarico, accertando l’attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato.

Articolo 6. Liquidazione.

1. La corresponsione dell’incentivo è disposta dal Direttore/Dirigente , previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti del **“gruppo di lavoro”**. Gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare per ciascuna annualità l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

2. L’erogazione dell’incentivo viene effettuata secondo le seguenti fasi:

a)

- nella misura dell’10%, della quota complessiva corrispondente, per l’attività del **“Responsabile Unico del Procedimento” (RUP)** all’approvazione del progetto preliminare;
- nella misura dell’30%, della quota complessiva corrispondente, per l’attività del **“Responsabile Unico del Procedimento” (RUP)** all’approvazione del progetto definitivo. Oppure 40% se non è stata ancora erogata la quota del punto precedente;
- nella misura dell’80%, della quota complessiva corrispondente, per l’attività di verifica preventiva del progetto definitivo;
- nella misura dell’10%, della quota complessiva corrispondente, per l’attività del **“Responsabile Unico del Procedimento” (RUP)** all’approvazione del progetto esecutivo. Oppure 50% se non è stata ancora erogata la quota dei punti precedenti;

b) all’aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura

- nella misura dell’80%, della quota complessiva corrispondente, per attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
- nella misura del 60%, della quota complessiva corrispondente, per l’attività del **“Responsabile Unico del Procedimento” (RUP)** decurtata di eventuali anticipi percepiti secondo il punto a);

Giugno 2018

c) all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:

- nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;
- la restante quota del 20%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
- la restante quota del 40%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;

d) nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i compensi saranno erogati in unica soluzione, nella misura del 100% per tutte le attività espletate:

a) all'approvazione della progettazione per lavori:	approvazione progetto preliminare	Attività RUP	10%
	approvazione progetto definitivo		30%
		Verifica progettuale	80%
	approvazione progetto esecutivo	Attività RUP	10%
b) all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura	Predisposizione e controllo delle procedure di bando		80%
	Attività RUP		10%
c) all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità	l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;		100%
	Attività RUP		40%
	Quanto altro spettante non corrisposto		

Articolo 7. Decurtazioni dell'incentivo ai sensi dell'articolo 113 comma 3, terzo periodo del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche e integrazioni.

1. Il Direttore/Dirigente, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal **"Codice"**) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'articolo 3.

2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'articolo 3 si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;

Giugno 2018

- c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste dall'articolo 3 si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste dall'articolo 3 si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
- b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
- c) incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del "**Codice**".

6. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche e integrazioni, per cause non imputabili al gruppo di lavoro.

7. Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'articolo 31 comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche e integrazioni, da parte dell'organismo di valutazione, con eventuale applicazione di penalità.

8. Nel caso in cui i contratti non siano portati a termine a causa di errori imputabili ai dipendenti incaricati, l'accertamento è negativo e al gruppo di lavoro non spetta alcun compenso.

9. Nel caso in cui uno o più soggetti non svolgano le attività ad essi assegnate, l'accertamento dell'attività del singolo è negativo e la quota parte di incentivo viene attribuita ai soggetti che effettivamente si sono fatti carico di svolgere quanto necessario.

10. In caso in cui la scheda finale di ripartizione sia differente da quella previsionale, la stessa deve essere nuovamente sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti in segno di accettazione, In caso di accertamento parzialmente o totalmente negativo, il responsabile contesta per iscritto, gli errori ed i ritardi imputabili ai singoli dipendenti.

Giugno 2018

11. La mancata sottoscrizione della scheda finale deve essere motivata per iscritto al Direttore/Dirigente entro cinque giorni dal ricevimento; analogamente eventuali giustificazioni adottate dai dipendenti in caso di contestazione di errori o ritardi.

12. Il Direttore/Dirigente valuta le giustificazioni prima di adottare l'atto di approvazione della scheda finale e di disporre la determinazione di liquidazione.

13. L'approvazione della scheda finale di ripartizione dell'incentivo, eventualmente aggiornata o modificata in ragione dell'effettivo apporto di ciascun soggetto alle attività o di eventuali decurtazioni, verrà approvata nell'atto di liquidazione.

14. Tale approvazione costituisce accertamento positivo delle attività svolte ed è propedeutica alla corresponsione dell'incentivo con atto del Direttore/Dirigente cui compete il lavoro, il servizio o la fornitura.

Articolo 8. Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente "**Regolamento**" si applica alle attività compiute dopo il 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche e integrazioni⁵, e quindi da applicare alle procedure (lavori, forniture di beni e servizi) la cui progettazione da porre a base di gara sia stata approvata dopo il 19 aprile 2016, nonché alle attività relative ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati successivamente al 19 aprile 2016, o per i quali, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alla data del 18 aprile 2016 non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte (articolo 216 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche e integrazioni).

2. Per i suddetti procedimenti il presente "**Regolamento**" sostituisce il precedente, e la liquidazione potrà avvenire solo successivamente all'entrata in vigore del presente "**Regolamento**", sulla base dell'accantonamento effettuato sui rispettivi quadri economici.

3. Per le attività compiute dopo il 19 aprile 2016, la cui progettazione a base di gara sia stata approvata prima del 19 aprile 2016 o il cui bando o invito siano antecedenti al 20 aprile 2016, la quota spettante a ciascun componente del "**gruppo di lavoro**" per la quota parte relativa all'attività di "**Responsabile Unico del Procedimento**" (**RUP**), "**direzione lavori**" ed il "**collaudo**" o "**Certificato di Regolare Esecuzione**", è pari alla minor somma tra quella risultante dal confronto fra il presente "**Regolamento**" e quello previgente, ovvero nulla

⁵ Corte dei Conti, Sezione Autonomie, parere del 2 maggio 2016, numero 18: "...in linea con quanto previsto dai criteri di delega (articolo 1, comma 1, lettera rr) contenuti nella legge 28 gennaio 2016, numero 11, la nuova normativa, sostitutiva della precedente, abolisce gli incentivi alla progettazione previsti dal previgente articolo 93, comma 7 ter ed introduce, all'articolo 113, nuove forme di "**incentivazione per funzioni tecniche**". Disposizione, quest'ultima, rinvenibile al Titolo IV del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche e integrazioni, rubricato "**Esecuzione**", che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche svolte da dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti e per la verifica preventiva dei progetti e, più in generale, per le attività tecnico - burocratiche, prima non incentivate, tese ad assicurare l'efficacia della spesa e la realizzazione corretta dell'opera. Queste nuove disposizioni, tuttavia, sulla base dell'articolata disciplina transitoria contenuta negli articoli 216 e 217, troveranno applicazione per le sole attività poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore, ossia il 19 aprile 2016...".

Giugno 2018

sarà dovuto se riferito ad attività retribuita solo ai sensi dell'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche e integrazioni.

4. Per tutte le attività compiute prima del 19 aprile 2016, anche se non ancora liquidate, si applicano i regolamenti in vigore al momento della loro esecuzione.

5. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

6. Fino alla data di approvazione del presente "**Regolamento**" sarà possibile procedere alla costituzione del fondo e alla liquidazione dell'incentivo alle condizioni e con le modalità riportate nel presente "**Regolamento**" solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del finanziamento dell'opera o della fornitura di beni e servizi, così come disposto dalla Corte dei Conti con Deliberazioni della Sezione Regionale della Lombardia, del 24 ottobre 2017, numero 305/2017/PAR, e del Veneto del 7 settembre 2016, numero 353/2016/PAR.

Allegati:

- Scheda di determinazione del "Fondo Incentivante" per i Lavori Pubblici;
- Scheda di determinazione del "Fondo Incentivante" per Servizi e Forniture.